# SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA oppure ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E PER IL RIUSO SEMPLICE DI

#### **TRA**

La Giunta della Regione Emilia-Romagna oppure Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna (di seguito Ente) nella persona di

E

Il Soggetto Utilizzatore

#### **VISTI**

- l'articolo 25, primo comma, della Legge 24 novembre 2000, n. 340, recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi Legge di semplificazione 1999", in cui si prescrive che "le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, ha facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze";
- l'articolo 26, comma 2, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", il quale, al fine di "assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia" ha conferito al Ministro per l'innovazione e le tecnologie la competenza a stabilire "le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui essi dispongono, al fine di consentire il riuso previsto dall'articolo 25 della legge 340/2000";
- la Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003 pubblicato sulla G.U. 7 febbraio 2004, n. 31, concernente "Sviluppo e utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni";
- gli articoli 68, 69 e 70 del Decreto legislativo 07 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- l'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante "Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194 della Legge n. 311 del 2004(legge finanziaria 2005)";

- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale", ed, in particolare, le disposizioni previste al Capo VI "Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni" e all'articolo 69 "Riuso dei programmi informatici", che al comma 1 prevede che "Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali";

#### **CONSIDERATO CHE**

- l'Agenzia per l'Italia Digitale, nell'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dalle norme sopra citate, è impegnata nella promozione di azioni finalizzate alla razionalizzazione dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni, nonché alla razionalizzazione della spesa informatica, con particolare riferimento alle attività di gestione e funzionamento delle amministrazioni medesime;
- l'Agenzia per l'Italia Digitale, nell'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dalle norme sopra citate, gestisce la banca dati dei programmi informatici riutilizzabili (di seguito "Catalogo") ai sensi del comma 1 dell'articolo 70 del Codice dell'Amministrazione Digitale;
- l'Ente è titolare del programma applicativo denominato "\_\_\_\_\_" (di seguito "il programma");
  tale applicativo consiste in \_\_\_\_\_;
- stante l'opportunità, prevista dalla normativa vigente, di usufruire per le proprie esigenze dei sistemi applicativi sviluppati da altre Pubbliche Amministrazioni, il Soggetto richiedente, dopo aver preso visione dei software e delle specifiche di funzionamento e di averli ritenuti idonei, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale, ad assolvere alle proprie esigenze funzionali, ha valutato positivamente l'opportunità di utilizzare detto programma per il soddisfacimento delle proprie esigenze di automazione, pur tenendo conto delle necessarie personalizzazioni;
- Il Soggetto richiedente ha espresso, con nota XX del XXXX all'Ente, formale richiesta di concessione in riuso del programma in parola;
- l'Ente, alla luce delle norme sopra richiamate e delle finalità dalle stesse perseguite, ha accolto la richiesta di riuso, con comunicazione XX

Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

## Art. 1 - Oggetto

1. L'Amministrazione regionale concede al Soggetto Utilizzatore, a tempo indeterminato e a titolo gratuito e non esclusivo, il diritto di utilizzare a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e con le modalità di seguito indicate, il programma applicativo \_\_\_\_\_\_\_ in formato sorgente, completo della relativa documentazione, con le modalità di seguito indicate.

#### Art. 2 - Consegna ed installazione dei codici

- 1. Il programma, in formato sorgente e la relativa documentazione analisi, disegno, manualistica e i codici realizzati per l'implementazione del sistema sono consegnati al Soggetto Utilizzatore in formato elettronico contestualmente alla sottoscrizione del presente atto o con modalità che sono concordate tra le parti.
- 2. Il programma è installato a cura e spese del Soggetto Utilizzatore.

# Art. 3 - Titolarità del programma

- 1. Salvo quanto eventualmente pattuito con accordo scritto tra le parti con il presente atto, i diritti di proprietà e di utilizzazione del programma rimangono in via esclusiva in capo all'Amministrazione concedente.
- 2. Eventuali modifiche, personalizzazioni, evoluzioni, effettuate sul programma da parte del Soggetto Utilizzatore resteranno di proprietà dell'Utilizzatore.

## Art. 4 - Diritti di proprietà intellettuale

- 1. L'Amministrazione concedente garantisce che il programma è di propria esclusiva proprietà e che il perfezionamento del presente atto non costituisce violazione di diritti di titolarità di terzi.
- 2. L'Amministrazione concedente tiene indenne il Soggetto Utilizzatore da ogni responsabilità nel caso in cui venga promossa un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani e stranieri sul programma.

#### Art. 5 - Responsabilità

- 1. Il Soggetto Utilizzatore dichiara in esito alle verifiche effettuate sotto il profilo tecnico, funzionale-organizzativo ed economico di:
- ben conoscere il Programma, i codici sorgente e le relative specifiche tecniche e funzionali;
- ritenere, sulla base di tali verifiche, detti programmi e codici idonei a soddisfare le proprie esigenze, anche tenuto conto delle personalizzazioni che si potranno rendere necessarie;

- provvedere, all'occorrenza, ad eseguire gli interventi di manutenzione nel rispetto delle procedure concorsuali normativamente previste;
- 2. Il Soggetto Utilizzatore solleva l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni, diretti e indiretti, materiali e immateriali, che lo stesso Soggetto Utilizzatore, o i terzi, dovessero subire per l'utilizzo di quanto forma oggetto del presente atto.
- 3. Il Soggetto Utilizzatore assume ogni responsabilità in merito all'uso, alle modifiche, alle integrazioni, agli adattamenti del programma operati dallo stesso Soggetto Utilizzatore, anche in caso di violazione di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Pertanto, il Soggetto Utilizzatore si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione concedente anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

## Art. 6 - Diritti ed obblighi del Soggetto Utilizzatore

- Il Soggetto Utilizzatore ha il diritto di compiere sul software indicato all'art. 1, operazioni di manutenzione o sviluppo evolutivo quali quelle di seguito elencate a titolo non esaustivo:
- installazione ed esecuzioni del software senza limiti di tempo, di utenti e di elaboratori
- analizzare il software in ogni sua componente, anche al fine di realizzare prodotti derivati, fermo restando il limite della non degradabilità del software;
- redistribuire ad altre Pubbliche Amministrazioni il software o il prodotto derivato, solo se rilasciato in modalità di Riuso e non degradato, nel rispetto di tutte le condizioni stabilite nel presente atto.

# Il Soggetto Utilizzatore ha l'obbligo di:

- non degradare il software in riuso, fermo restando che per "software degradato" s'intendono i prodotti derivati dal software in riuso che eliminano funzionalità che non sono obsolete né deprecate; introducono dipendenze da componenti esterne che non sono rilasciate in Riuso o con una licenza Open Source (salva la possibilità di implementare le medesime funzionalità con il solo ausilio di componenti esterni Open Source o in Riuso); riducono il numero di piattaforme tecnologiche sulle quali possono essere installati ed eseguiti; introducono nuovi limiti agli ambienti e alle piattaforme tecnologiche supportate; non sono provvisti di documentazione aggiornata per gli utenti, per gli amministratori di sistema e per gli sviluppatori;
- non commercializzare il software in riuso;
- non introdurre copyright sia sulla versione in riuso sia sulle nuove versioni;
- non introdurre restrizioni ulteriori rispetto a quanto previsto dal presente atto ad un'altra Pubblica Amministrazione che si avvalga del software in riuso o di un prodotto derivato dallo stesso;
- non copiare, modificare e/o distribuire il software in riuso in modi non conformi a quelli

espressamente previsti dal presente atto, pena la decadenza automatica da tutti i diritti garantiti dallo stesso;

- indicare, negli eventuali successivi accordi di riuso stipulati con altre Pubbliche Amministrazioni, l'Amministrazione che ha originariamente realizzato il software ceduto in riuso;
- rendere disponibile per altre Pubbliche Amministrazioni il prodotto modificato, rilasciando lo stesso in modalità di riuso;
- mettere a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni il software modificato, unitamente alla documentazione tecnica di riuso;

Il Soggetto Utilizzatore che intenda avvalersi della collaborazione di un terzo soggetto privato per servizi di sviluppo e/o manutenzione del software, è responsabile dell'osservanza da parte di quest'ultimo e di eventuali subappaltatori del rispetto delle regole del presente atto, in particolare del divieto di farne oggetto di distribuzione in proprio nonché di introdurre copyright sia sulla versione in riuso sia sulle nuove versioni.

# Art. 7 - Nuove versioni del programma e manutenzione

- 1. Qualora il programma venga modificato o integrato con ulteriori funzionalità, resta sin d'ora pattuito che dette modifiche e/o integrazioni complete della documentazione a corredo (documento di analisi, di progetto) potranno essere concesse in riuso all'altra parte ai sensi e per gli effetti del presente atto, previo semplice scambio di comunicazioni.
- 2. Il Soggetto Utilizzatore può modificare e/o integrare, a proprie cure e spese, le funzionalità del programma. Qualora il programma modificato e/o integrato presenti le caratteristiche di opera nuova, in termini di originalità e innovatività, il Soggetto Utilizzatore sarà titolare esclusiva della proprietà e dei relativi diritti di sfruttamento economico.
- 3. Il Soggetto Utilizzatore, previo consenso dell'Amministrazione concedente, potrà, nell'ottica delle finalità perseguite dalle norme indicate nelle premesse, stipulare con altre amministrazioni che ne abbiano fatto richiesta atti aventi ad oggetto la sub-concessione del diritto d'uso del programma, attraverso il perfezionamento di un apposito atto avente struttura e contenuti analoghi al presente.
- 4. Il Soggetto Utilizzatore indica, negli eventuali successivi accordi di riuso stipulati con altre Pubbliche Amministrazioni, l'Amministrazione che ha originariamente realizzato il software ceduto in riuso.

# Art. 8 - Riservatezza

1. L'Amministrazione concedente e il Soggetto Utilizzatore si impegnano a non portare a conoscenza di terzi, anche privati, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il

personale	comunque	impiegato	nello	svolgimento	delle	attività	oggetto	del	presente	atto	venga	a
conoscenz	za in sede di	i attuazione	e del n	nedesimo.								

## Art. 9 - Durata del Protocollo

Il presente protocollo ha validità dalla data della sottoscrizione sino al \_\_\_\_\_.

# Art. 10 - Oneri fiscali

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tabella Allegato B del D.P.R. n. 642/72 e ss.mm.ii.

## Art. 11 - Formazione e sottoscrizione

1. Il presente atto è formato con strumenti informatici e viene sottoscritto con firma digitale.

Letto confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.

Per la Giunta della Regione Emilia-Romagna oppure Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna Per il Soggetto Utilizzatore